

SESSIONE FORMATIVA

GIUGNO 2018



Avv. Massimiliano Vito

I

Il D.Lgs. 231/01: la responsabilità “penale” delle società

- a) Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità
- b) Le sanzioni
- c) Le fattispecie di reato

II

Focus su alcune fattispecie di reato: reati contro la Pubblica Amministrazione, Market Abuse, sicurezza sul lavoro, reati ambientali

III

Focus sui reati di più recente introduzione nel catalogo 231: autoriciclaggio, modifica delle false comunicazioni sociali, modifica della corruzione tra privati, “caporalato”

I

Il D.Lgs. 231/01: la responsabilità “penale” delle società

I

Il D.Lgs. 231/01: la responsabilità “penale” delle società

a) Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità

Il percorso iniziato nel 2001 con l'introduzione della responsabilità “penale” delle società, sino alle ultime recenti integrazioni, ha messo sempre più in evidenza la necessità di un'efficiente organizzazione d'impresa e della gestione consapevole dei rischi operativi.

L'adeguamento a questa normativa costituisce lo strumento e l'**opportunità** per assicurare tali risultati.

La responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/01 è una “**responsabilità diretta**” in quanto deriva da un fatto proprio dell'ente, cioè da una “**colpa dell'organizzazione**” **dell'impresa** (ed autonoma rispetto alla responsabilità dell'autore del reato) cfr. Trib. Milano Gip, 26 febbraio 2007; cfr. anche Cass. pen., sez. II, 20 dicembre 2005-30 gennaio 2006 n. 3615

I

Il D.Lgs. 231/01: la responsabilità “penale” delle società

a) Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità

Il decreto legislativo 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli enti per determinati reati commessi nel loro interesse o vantaggio da soggetti che rivestono una posizione apicale nella struttura dell'ente ovvero da soggetti sottoposti all'altrui vigilanza.

- Le disposizioni della disciplina in esame si applicano agli enti forniti di personalità giuridica, alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica; non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici e agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
- L'innovativa disciplina ha comportato il superamento di fatto del principio “*societas delinquere non potest*” (da ultimo, Cass. Pen., Sezioni Unite, 27 marzo 2008, n. 26654)
- Rivoluzione copernicana: responsabilità penale della società che si affianca alla responsabilità penale personale degli autori delle condotte.

I

Il D.Lgs. 231/01: la responsabilità "penale" delle società

a) Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità

RESPONSABILITA' PENALE

Al di là del *nomen iuris*, si tratta, nella sostanza, della previsione di una responsabilità penale delle società e degli enti

- La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono
- All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato in quanto compatibili

I

Il D.Lgs. 231/01: la responsabilità "penale" delle società

a) Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità

Nei casi e alle condizioni previste dal codice penale gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

- disciplina proveniente dall'esperienza anglosassone e comunitaria;
- dopo la sua introduzione, la disciplina si è ampliata nell'oggetto e ha assunto particolare rilevanza per le realtà aziendali;

I

Il D.Lgs. 231/01: la responsabilità "penale" delle società

a) Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità

Modifica tutela penale preventiva:

- prima: rappresentanza legale/delega funzioni
- ora: Modello Organizzativo

Filosofia della disciplina:

- Prevenzione:
 - 1) sanzioni molto rilevanti *“Il sistema sanzionatorio proposto dal d. lgs. n. 231 rivela uno stretto rapporto funzionale tra la responsabilità accertata e la sanzione da applicare, opera certamente sul piano della deterrenza e persegue una massiccia finalità special-preventiva” (Cass. Pen., Sezioni Unite 27 marzo 2008 n. 26654);*
 - 2) esimenti se il modello viene adottato;

I

Il D.Lgs. 231/01: la responsabilità "penale" delle società

a) Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITA'

L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (art. 5):

- a) da soggetti in posizione apicale (amministratori, direttori generali, preposti a sedi secondarie, direttori di divisione dotati di autonomia finanziaria e funzionale) o da persone che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo dell'ente
- b) dalle persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti sopraindicati.

L'ente non risponde se i soggetti indicati nelle lettere a) e b) hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi

I

Il D.Lgs. 231/01: la responsabilità "penale" delle società

a) Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità

- In ipotesi di reato commesso da **soggetto apicale**, l'ente non risponde se **prova che** (inversione onere della prova) (art. 6):
 - a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi
 - b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (organismo di vigilanza)
 - c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione
 - d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b)

I

Il D.Lgs. 231/01: la responsabilità "penale" delle società

a) Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità

Nell'ipotesi di reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:

- a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile
- b) il reato si estingue per causa diversa dall'amnistia

I
Il D.Lgs. 231/01: la responsabilità "penale" delle società
b) Le sanzioni

LE SANZIONI

Le sanzioni previste per l'ente sono:

- 1) sanzioni pecuniarie
- 2) sanzioni interdittive
- 3) confisca
- 4) pubblicazione della sentenza

I

Il D.Lgs. 231/01: la responsabilità "penale" delle società

b) Le sanzioni

Le sanzioni pecuniarie

- Sono applicate attraverso un sistema di quote in un numero non inferiore a 100 né superiore a 1000
- L'importo di una quota va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro
- L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente
- Il numero delle quote tiene conto:
 - della gravità del fatto
 - del grado di responsabilità dell'ente
 - dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti

Le sanzioni interdittive sono:

- a. interdizione dall'esercizio dell'attività
- b. sospensione o revoca delle autorizzazioni licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- c. divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- d. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- e. divieto di pubblicizzare beni o servizi

I

Il D.Lgs. 231/01: la responsabilità "penale" delle società

b) Le sanzioni

Applicabilità delle sanzioni interdittive

- Se espressamente previste dalla legge
 - Se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità
 - Se il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale o sottoposti all'altrui direzione e, in tal caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative
 - In caso di reiterazione del reato
- Le sanzioni interdittive sono applicabili dal giudice anche in via cautelare
"Il D.L.vo 231 riserva, poi, grande attenzione alle misure cautelari, che hanno una importanza strategica per garantire l'effettività del sistema di responsabilità degli enti collettivi nella fase strumentale del processo, momento particolarmente delicato e determinante per la stessa vita del soggetto collettivo e per la tutela degli interessi pubblicistici che possono essere coinvolti" (**Cass. Pen., Sezioni Unite 27 marzo 2008 n. 26654**)
 - L'innovazione rispetto alle precedenti discipline sta nel fatto che con le sanzioni interdittive si va a colpire l'aspetto funzionale e operativo dell'azienda

I. Il D.Lgs. 231/01 : La responsabilità "penale" delle società

b) Le sanzioni

CONFISCA

- Il combinato disposto degli artt. 9 e 19 D.Lgs. 231/01 prevede la **confisca** come **sanzione principale**, obbligatoria ed autonoma che consegue alla sentenza di condanna nei confronti dell'ente ed ha per oggetto il prezzo o il profitto del reato.
- L'art. 6 prevede la **confisca** del profitto del reato commesso da persone che rivestono funzioni apicali anche in ipotesi in cui l'ente vada esente da responsabilità.

L'istituto della confisca previsto dal d. lgs. n. 231/01 sulla responsabilità degli enti si connota in maniera differenziata a seconda del concreto contesto in cui è chiamato ad operare.

I. Il D.Lgs. 231/01 : La responsabilità “penale” delle società

b) Le sanzioni

L'art. 6, quinto comma, prevede, però, la confisca del profitto del reato, commesso da persone che rivestono funzioni apicali, anche nell'ipotesi particolare in cui l'ente vada esente da responsabilità, per avere validamente adottato e attuato i modelli organizzativi (*compliance programs*) previsti e disciplinati dalla stessa norma.

In questa ipotesi, riesce difficile cogliere la natura sanzionatoria della misura ablativa, che si differenzia strutturalmente da quella di cui all'art. 19, proprio perché difetta una responsabilità dell'ente.

Una parte della dottrina ha ritenuto di ravvisare in tale tipo di confisca una finalità squisitamente preventiva, collegata alla pericolosità del profitto di provenienza criminale.

L'art. 15, quarto comma, prevede che, in caso di commissariamento dell'ente, “il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività” debba essere confiscato. In questo caso, la confisca ha natura di sanzione sostitutiva e tanto emerge anche dalla Relazione allo schema del decreto legislativo, nella quale si precisa che “è intimamente collegata alla natura comunque sanzionatoria del provvedimento adottato dal giudice: la confisca del profitto serve proprio ad enfatizzare questo aspetto, nel senso che la prosecuzione dell'attività è pur sempre legata alla sostituzione di una sanzione, sì che l'ente non deve essere messo nelle condizioni di ricavare un profitto dalla mancata interruzione di un'attività che, se non avesse avuto ad oggetto un pubblico servizio, sarebbe stata interdetta”.

I. Il D.Lgs. 231/01 : La responsabilità "penale" delle società

b) Le sanzioni

La confisca, infine, si atteggia nuovamente come sanzione principale nell'art. 23, secondo comma, che configura la responsabilità dell'ente nel cui interesse o a cui vantaggio è stato commesso il reato in ipotesi di inosservanza degli obblighi o divieti inerenti le sanzioni interdittive precedentemente comminate all'ente, o con la sentenza di condanna o in via cautelare, prevedendo in tal caso la confisca del profitto.

(Cass. Pen., Sezioni Unite 27 marzo 2008 n.22654)

I

Il D.Lgs. 231/01: la responsabilità "penale" delle società

c) Le fattispecie di reato

DELITTI TENTATI (art. 26)

- Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti cui si applica la disciplina
- L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento

I

Il D.Lgs. 231/01: la responsabilità "penale" delle società

c) Le fattispecie di reato

REATI

1. Reati contro la P.A. (artt. 24 e 25)
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis*)
3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter*)
4. Falsità monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis*)
5. Delitti contro l'industria e il commercio (art.25 *bis.1*)
6. Reati societari (art. 25 *ter*)
7. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater*)
8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25 *quater.1*)
9. Delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinqies*)
10. Abusi di mercato (art. 25 *sexies*)
11. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 *septies*)
12. Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies*)
13. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies*)
14. Delitto di induzione a rendere dichiarazioni mendaci o non rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies*)
15. Reati Ambientali (art. 25 *undecies*)
16. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*)
17. Reati transnazionali



II

**Focus su alcune fattispecie di reato: reati
contro la Pubblica Amministrazione,
Market Abuse, sicurezza sul lavoro, reati
ambientali**

Reati contro la Pubblica Amministrazione

II

Focus su alcune fattispecie di reato: reati contro la Pubblica Amministrazione

ART. 24 D. LGS. 231/2001

Malversazione a danno dello Stato

(art. 316 bis cp)

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

- Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione del fenomeno delle frodi nei finanziamenti pubblici. L'interesse protetto dalla norma è la corretta gestione delle risorse pubbliche destinate ai fini d'incentivazione economica.
- Soggetto attivo del reato è qualsiasi privato estraneo all'apparato organizzativo della pubblica amministrazione, qualificato dal fatto di essere beneficiario di un finanziamento pubblico
- Elemento oggettivo: La condotta incriminata presuppone l'avvenuta concessione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti e consiste nella mancata destinazione degli stessi alle finalità di pubblico interesse per cui sono stati erogati, sia in ipotesi in cui il beneficiario ometta del tutto di impiegare le somme ricevute, sia in ipotesi di destinazione a uno scopo diverso da quello per il quale il contributo, la sovvenzione o il finanziamento è stato concesso.
- Elemento soggettivo è il dolo generico ossia la volontà cosciente di sottrarre risorse (contributi, sovvenzioni, finanziamenti) per lo scopo prefissato

II

Focus su alcune fattispecie di reato: reati contro la Pubblica Amministrazione

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter*)

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

- E' norma posta a tutela della libera formazione della volontà della P.A. con riferimento ai flussi di erogazione e distribuzione delle risorse economiche, al fine di impedirne la scorretta attribuzione e l'indebito conseguimento.
- La condotta, infatti, consiste nell'utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi ovvero nell'omissione di informazioni dovute al fine di conseguire l'erogazione pubblica.
- Soggetto attivo del reato è qualsiasi privato estraneo all'apparato organizzativo della pubblica amministrazione.

Elemento soggettivo è dolo generico ossia la coscienza e volontà di conseguire indebitamente risorse (contributi finanziamenti..) erogate dallo Stato

II

Focus su alcune fattispecie di reato: reati contro la Pubblica Amministrazione

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n.1 cp)

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico...”

- Costituisce una ipotesi aggravata di truffa
- Bene giuridico tutelato dalla norma è la protezione del patrimonio ma anche la tutela della libertà del consenso nei negozi patrimoniali

II

Focus su alcune fattispecie di reato: reati contro la Pubblica Amministrazione

Per configurare il reato di truffa è necessario che ricorrano:

- a) gli artifici o i raggiri (per artificio si intende una manipolazione o trasfigurazione della realtà esterna provocata mediante la simulazione di circostanze inesistenti o la dissimulazione di circostanze esistenti; i raggiri consistono in argomentazioni volte a far scambiare il falso con il vero)
- b) l'induzione in errore (occorre in particolare che in conseguenza dell'errore l'ingannato abbia posto in essere un atto che abbia determinato il danno)
- c) l'ingiusto profitto con altrui danno.

Elemento soggettivo del delitto di truffa è il dolo generico avente ad oggetto gli elementi costitutivi del reato (quali l'inganno, il profitto, il danno)

II

Focus su alcune fattispecie di reato: reati contro la Pubblica Amministrazione

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cp)

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

- L'interesse protetto dalla norma è il complesso delle risorse pubbliche destinate a obiettivi di incentivazione economica in relazione alla fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche.
- Anche in questo caso devono ricorrere gli elementi tipici della truffa (artifici o raggiri), con la particolarità dell'oggetto della frode, costituito da finanziamenti, mutui agevolati, ecc.
- Elemento specializzante rispetto al reato di truffa è costituito dall'oggetto materiale della frode cioè da ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato o altri enti pubblici.
- Elemento soggettivo è, come nel reato di truffa, il dolo generico, per cui il soggetto agente deve essersi prefigurato l'inganno, il profitto e il danno, ma inoltre deve avere coscienza della particolare natura delle erogazioni e della loro provenienza dallo Stato o altri enti pubblici o dalla Comunità Europea

II

Focus su alcune fattispecie di reato: reati contro la Pubblica Amministrazione

Elemento discretivo tra la **malversazione** (art. 316 bis cp) e la **truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (640 bis cp) consiste nel fatto che nel primo reato vi è un regolare ottenimento del finanziamento, nel secondo il privato ottiene il finanziamento ingannando l'amministrazione con artifici o raggiri.

Il **reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche** previsto dall'art. 316 ter cp è norma sussidiaria rispetto al **reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (art. 640 bis cp).

Distinzione tra i due reati deve ravvisarsi nell'assenza dell'elemento dell'induzione in errore attraverso la messa in atto di artifici e raggiri che connota la condotta di truffa.

II

Focus su alcune fattispecie di reato: reati contro la Pubblica Amministrazione

Frode informatica (art. 640 ter cp)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

- Ai fini dell'applicabilità del D.Lgs. 231/01 tale reato si applica solo nei casi in cui il titolare del sistema informatico sia rappresentato dallo Stato o altro ente pubblico.
- Scopo della norma è, accanto alla tutela del patrimonio del danneggiato, quella del regolare funzionamento dei sistemi informatici e telematici
- Il reato di frode informatica ha gli stessi elementi costitutivi del reato di truffa, dal quale si differenzia solamente poiché l'attività fraudolenta dell'agente investe non il soggetto passivo bensì il sistema informatico o telematico di pertinenza del soggetto medesimo.

II

Focus su alcune fattispecie di reato: reati contro la Pubblica Amministrazione

Art. 24 d.lgs. 231/2001 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)</p> <p>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)</p> <p>Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.)</p> <p>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)</p> <p>Frode informatica (art. 640-ter c.p.)</p>	<p>Fino a cinquecento quote</p> <p>(da duecento a seicento quote se dal reato siano conseguiti un profitto di rilevante entità o un danno di particolare gravità)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi

II

Focus su alcune fattispecie di reato: reati contro la Pubblica Amministrazione

L' art. 25 del D.Lgs. 231/2001 è stato modificato dalla **Legge 6 novembre 2012 n. 190 - ANTICORRUZIONE** *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”*.

II

Focus su alcune fattispecie di reato: reati contro la Pubblica Amministrazione

Concussione (art. 317 cp)

«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni».

*art. modificato dalla L. 190/2012 e L. 69/2015

- Il reato di concussione è il più grave tra quelli realizzabili dai soggetti pubblici contro la Pubblica Amministrazione e risponde all'esigenza di impedire la strumentalizzazione di tale ruolo, con lo scopo di costringere taluno alla dazione o alla promessa di prestazioni non dovute
- E' reato plurioffensivo poiché bene giuridico tutelato è sia il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione sia la tutela della libera determinazione dei singoli in relazione alla gestione del proprio patrimonio.
- Soggetto attivo è il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio
- Soggetti passivi sono la Pubblica amministrazione ed il soggetto privato (concusso)
- Elemento oggettivo:
 - a) Abuso di qualità o di poteri da parte del soggetto pubblico
 - b) *Metus publicae potestatis* è lo stato di paura o di timore che è ingenerato nel soggetto privato dalla situazione di preminenza di cui usufruisce il soggetto pubblico; sotto il suo influsso si determina la volontà del soggetto passivo per la preoccupazione di un danno ingiusto

II

Focus su alcune fattispecie di reato: reati contro la Pubblica Amministrazione

c) Costrizione

È prevista una unica condotta di “costrizione”. La residua modalità dell’ “induzione” è stata ricollocata nell’inedito art. 319 quater c.p.

Denaro o altra utilità

Elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie è il dolo generico: ossia la coscienza e volontà del soggetto pubblico di costringere il privato a dare a sé o ad un terzo indebitamente denaro o altra utilità, abusando della funzione pubblica di cui è investito.

II

Focus su alcune fattispecie di reato: reati contro la Pubblica Amministrazione

Definizioni

Pubblico ufficiale

Ai sensi dell'art. 357, c.1, c.p., "agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi"

Incaricato di pubblico servizio

L'art. 358 c.p. stabilisce che "agli effetti della legge penale sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio si intende una attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

II

Focus su alcune fattispecie di reato: reati contro la Pubblica Amministrazione

Corruzione e Concussione

Il criterio di distinzione tra corruzione e concussione deve ravvisarsi nel fatto che nella corruzione vi è una posizione di parità delle parti, un libero accordo che dà luogo ad un *pactum sceleris*; mentre la concussione è caratterizzata dalla posizione di superiorità del pubblico ufficiale idonea ad incutere timore nei confronti del privato.

ART. 318. – (Corruzione per l'esercizio della funzione).

«Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei* anni»

*art. modificato dalla L. 190/2016 e pena aumentata dalla L. 69/2015

Modifiche effettuate dalla L. 190/2012:

- a) Eliminazione del necessario collegamento della utilità ricevuta o promessa con un atto, da adottare o già adottato, dell'ufficio, divenendo quindi possibile la configurabilità del reato anche nei casi in cui l'esercizio della funzione pubblica non debba concretizzarsi in uno specifico atto
- b) La riformulazione del reato in un unico comma non prevede più la distinzione tra reato di corruzione impropria antecedente e corruzione impropria susseguente
- c) utilizzo alla locuzione “danaro o altra utilità” in luogo del termine “retribuzione” per definire l'oggetto della dazione ricevuta dal pubblico ufficiale
- d) non è più richiesto, per effetto della contestuale modifica dell'art. 320 c.p., che l'incaricato di pubblico servizio (quale possibile autore proprio del reato accanto al pubblico ufficiale) rivesta la “qualità di pubblico impiegato”.

II

Focus su alcune fattispecie di reato: reati contro la Pubblica Amministrazione

- E' la c.d. **corruzione impropria**.
- Bene giuridico tutelato è il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione
- Soggetto attivo sono il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio (ai sensi dell'art 320 cp)
- La condotta incriminata consiste:
 - da parte del pubblico ufficiale, nel ricevere indebitamente denaro o altra utilità o nell'accettarne la promessa
 - da parte del privato, nel dare o nel promettere denaro o altra utilità
- **l'art. 321 cp sancisce la punibilità del corruttore (privato)**
- Elemento soggettivo è il dolo generico consistente nella consapevolezza del pubblico ufficiale di ricevere indebitamente denaro o altra utilità o nell'accettarne la promessa

II

Focus su alcune fattispecie di reato: reati contro la Pubblica Amministrazione

Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio

(art. 319 cp)

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da **sei a dieci**”

*pene aumentate dalla L. 190/2012 e **dalla L. 69/2015**

- E' la c.d. **corruzione propria** che si caratterizza per la contrarietà dell'atto ai doveri d'ufficio
- Bene giuridico tutelato è il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione

II

Focus su alcune fattispecie di reato: reati contro la Pubblica Amministrazione

- Soggetto attivo: pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio (ai sensi dell'art. 320 cp)
- Elemento oggettivo:
 - a) Atto contrario ai doveri d'ufficio: ossia ogni concreta esplicazione dei poteri-doveri inerenti all'ufficio la cui contrarietà viene individuata riguardo a specifici doveri d'ufficio in relazione al buon funzionamento della P.A.
 - b) Denaro o altra utilità
- **l'art. 321 cp sancisce la punibilità del corruttore (privato)**
- L'elemento soggettivo della corruzione propria, è il dolo specifico, caratterizzato dal fine di omettere o ritardare un atto dovuto o compiere un atto contrario ai doveri di uffici

II

Focus su alcune fattispecie di reato: reati contro la Pubblica Amministrazione

Art. 319 bis cp – circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 (*corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio*) ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter cp)

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

- La fattispecie di corruzione in esame sussiste nel caso in cui la condotta abbia il fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo

*pena aumentata dalla L. 190/2012 e dalla L. 69/2015

II

Focus su alcune fattispecie di reato: reati contro la Pubblica Amministrazione

La legge 190/2012 ha introdotto il reato previsto dall'art. 319 *quater* c.p. **Induzione indebita a dare o promettere utilità.**

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da **sei a dieci anni e sei mesi.**

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni» .

- Pena aumentata dalla **L. 69/2015**

Differenze con la concussione:

- Condotta: induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità
- Punibilità anche del soggetto che dà o promette denaro o altra utilità (comma 2)
- Il nuovo reato è stato inserito nel terzo comma dell'art. 25, per cui si applica la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.
- Resta invariata la previsione dell'ultimo comma dall'art. 25 relativa all'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno, nei casi di condanna per uno dei delitti previsti dal secondo e dal terzo comma.
- Conseguentemente è stata modificata la rubrica dell'art. 25 che diviene: **Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione**

II

Focus su alcune fattispecie di reato: reati contro la Pubblica Amministrazione

Le Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza del 24.10.2013 (dep. 14.3.2014), n. 12228) risolvendo un contrasto interpretativo insorto nella giurisprudenza di legittimità a seguito della riforma dei reati contro la pubblica amministrazione da parte della l. n. 190 del 2012, hanno **individuato il discrimine fra il delitto di concussione e quello di indebita induzione**, ritenendo, in particolare, che:

- *Il primo reato sussiste in presenza di un abuso coattivo del pubblico ufficiale attuato mediante violenza o minaccia, da cui deriva una grave limitazione della libertà di autodeterminazione del destinatario che, senza ricevere alcun vantaggio, viene posto di fronte all'alternativa di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la promessa dell'utilità;*
il secondo, invece, consiste nell'abuso induttivo posto in essere dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio che con una condotta di persuasione, suggestione, inganno o pressione morale condiziona in modo più tenue la libertà di autodeterminazione del privato, il quale disponendo di ampi margini decisorii, accetta di prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, nella prospettiva di un tornaconto personale;
- *nei casi ambigui o di confine, i criteri di valutazione del danno antiggiuridico e del vantaggio indebito devono essere utilizzati nella loro operatività dinamica ed all'esito di una complessiva ed equilibrata valutazione del fatto.*

II

Focus su alcune fattispecie di reato: reati contro la Pubblica Amministrazione

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 cp).

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Pene per il corruttore (art. 321 cp).

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

II

Focus su alcune fattispecie di reato: reati contro la Pubblica Amministrazione

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione

«Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319»

Istigazione alla corruzione attiva: il soggetto attivo è il privato, il quale offre o promette denaro o altra utilità non dovuta per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio a compiere, omettere o ritardare un atto dell'ufficio o un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Nell'istigazione alla corruzione passiva il soggetto attivo è invece il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che sollecita al privato una promessa o dazione di denaro o altra utilità.

II

Focus su alcune fattispecie di reato: reati contro la Pubblica Amministrazione

Le sanzioni pecuniarie previste in relazione ai reati di concussione e corruzione si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate dagli artt. 320 (**persona incaricata di un pubblico servizio**) e 322 *bis* (**membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri**) del codice penale.

II

Focus su alcune fattispecie di reato: reati contro la Pubblica Amministrazione

Art. 25 d.lgs. 231/2001 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)</p> <p>Responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione (art. 321 c.p.)</p> <p>Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione (art. 322, co. 1 e 3, c.p.)</p>	<p>Fino a duecento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)</p>	<p>NO</p>
<p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)</p> <p>Corruzione in atti giudiziari (se i fatti corruttivi sono commessi per favorire o danneggiare una parte processuale) (art. 319-ter, co. 1, c.p.)</p> <p>Responsabilità del corruttore per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 321 c.p.)</p> <p>Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 322, co. 2 e 4, c.p.)</p>	<p>Da duecento a seicento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)</p>	<p>Per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A.

II

Focus su alcune fattispecie di reato: reati contro la Pubblica Amministrazione

		<ul style="list-style-type: none"> - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
<p>Concussione (art. 317 c.p.)</p> <p>Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio se l'ente ha tratto rilevante profitto (art. 319 aggravato ai sensi dell'art. 319-bis c.p.)</p> <p>Corruzione in atti giudiziari (se taluno è ingiustamente condannato alla detenzione) (art. 319-ter, co. 2, c.p.)</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)</p> <p>Responsabilità del corruttore per corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio e per corruzione in atti giudiziari (art. 321 c.p.)</p>	<p>Da trecento a ottocento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)</p>	<p>Per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi

II

Focus su alcune fattispecie di reato: Market Abuse

Market Abuse

- Con la locuzione *abusi di mercato* si intendono tutti quei comportamenti volti ad alterare il funzionamento dei mercati finanziari.
- Si tratta quindi di tutte quelle situazioni nelle quali i risparmiatori che vogliono investire nei mercati finanziari si trovano a dover affrontare le conseguenze del comportamento di altri soggetti che hanno fatto uso, a loro vantaggio, di informazioni non conosciute al pubblico, o che hanno falsato i meccanismi di fissazione del prezzo degli strumenti finanziari, ovvero che hanno divulgato informazioni false o ingannevoli.

II

Focus su alcune fattispecie di reato: Market Abuse

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) (*)

- “1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
 - b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
 - c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
- 3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni .
4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a)”.

(*) A norma dell'art. 39, comma 1, della L. 28 dicembre 2005, n. 262, le pene previste da questo provvedimento, sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.

II

Focus su alcune fattispecie di reato: Market Abuse

- La nozione di **informazione privilegiata** costituisce il fulcro dell'incriminazione. Si qualifica come tale l'informazione che:
 - Abbia carattere preciso, sia sensibile sul prezzo degli strumenti finanziari ossia sia sufficientemente specifica e riferita ad un complesso di circostanze esistenti o che si presume che verranno ad esistenza
 - Non sia stata ancora resa pubblica secondo le forme previste dall'autorità di vigilanza in merito all'operazione specifica di cui si possiede l'informazione
 - Deve riguardare, direttamente o indirettamente, le emittenti di strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati
 - Sia idonea, qualora resa pubblica, ad influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari.

Soggetti attivi sono:

- Coloro che rivestono la qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, partecipanti al capitale dell'emittente;
- Coloro che esercitano una attività lavorativa, una professione, una funzione, anche pubblica;
- Coloro che sono a conoscenza dell'informazione privilegiata in ragione della preparazione o esecuzione di attività delittuose.

II

Focus su alcune fattispecie di reato: Market Abuse

- Il reato viene commesso quando uno dei soggetti previsti:
 - acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni privilegiate apprese nell'esercizio della sua carica o incarico;
 - comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione;
 - raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni di acquisto o vendita.
- Elemento soggettivo: il reato di abuso di informazioni privilegiate è punito a titolo di dolo generico, ossia la coscienza e volontà da parte dell'agente di essere in possesso di una informazione privilegiata, nonché la conoscenza effettiva dei requisiti che concorrono a qualificare l'informazione come privilegiata.

II

Focus su alcune fattispecie di reato: Market Abuse

Manipolazione del mercato (art. 185 TUF) (*)

“Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni”

(*) A norma dell'art. 39, comma 1, della L. 28 dicembre 2005, n. 262, le pene previste da questo provvedimento, sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.

- Bene giuridico tutelato è il regolare andamento del mercato; in particolare la norma tutela il meccanismo di formazione dei prezzi, nel senso che la diffusione di notizie false in ordine ad uno strumento finanziario può alterare il prezzo dello stesso, impedendo che tale prezzo venga fissato in base alle sole leggi del mercato
- Soggetto attivo è chiunque abbia un interesse, non solo coloro che in ragione del loro ufficio dispongono di informazioni privilegiate.

II

Focus su alcune fattispecie di reato: Market Abuse

- La distinzione tra il reato di manipolazione del mercato e l'agiotaggio attiene all'oggetto materiale della condotta, nel senso che la prima fattispecie fa riferimento agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.
- La norma prevede 3 possibili condotte:
 1. Diffusione di notizie false
 2. Realizzazione di operazioni simulate
 3. Realizzazione di altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo

Ognuna delle diverse condotte deve essere idonea a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari

- Elemento soggettivo: la fattispecie è punita a titolo di dolo generico, ossia la coscienza e volontà di diffondere le notizie false ovvero di porre in essere operazioni simulate o utilizzare vari artifici, con la consapevolezza della loro idoneità a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari

II

Focus su alcune fattispecie di reato: Market Abuse

Art. 25-sexies d.lgs. 231/2001 - Abusi di mercato		
REATI-PRESUPPOSTO ¹⁰	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. 58/1998)</p> <p>Manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 58/1998)</p>	<p>Da quattrocento a mille quote (ma se i reati hanno procurato all'ente un prodotto o profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto)</p>	NO

II

Focus su alcune fattispecie di reato: sicurezza sul lavoro

Sicurezza sul lavoro

L'art. 25 *septies* del D.Lgs. 231/01, introdotto dalla legge 123/07 e poi modificato dall'art. 300 del D.L.vo 81/08, ha esteso la responsabilità degli enti alle fattispecie di:

- **Omicidio colposo** (art 589 cp)
- **Lesioni personali colpose gravi o gravissime** (art. 590 cp)
qualora siano commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 589 cp)

Il reato di omicidio colposo si realizza quando si cagioni, per colpa, la morte di una persona

- La procedibilità è d'ufficio
- Bene giuridico tutelato è la vita umana, che viene protetta sia nell'interesse dell'individuo che nell'interesse della collettività.
- Soggetto attivo è chiunque sia tenuto ad osservare o a far osservare norme di prevenzione o protezione: datore di lavoro, dirigenti, preposti (anche di fatto) e lavoratori.

II

Focus su alcune fattispecie di reato: sicurezza sul lavoro

- La condotta consiste nel cagionare la morte ed essa sia avvenuta per effetto dell'inosservanza di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.
- L'elemento soggettivo consiste nella colpa specifica, ossia nella inosservanza di norme precauzionali, (previste in particolare dalle norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro) volte ad impedire gli eventi dannosi.

Lesioni personali colpose gravi e gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 590 cp)

Punisce chiunque cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima.

- La **procedibilità** per le lesioni gravi e gravissime e' d'ufficio.
- Bene giuridico tutelato dalla norma è l'interesse dello Stato alla sicurezza della persona fisica, con particolare riferimento all'integrità fisica e psicofisica della persona.
- Soggetto attivo è chiunque sia tenuto ad osservare o a far osservare norme di prevenzione o protezione: datore di lavoro, dirigenti, preposti (anche di fatto) ed i lavoratori.

II

Focus su alcune fattispecie di reato: sicurezza sul lavoro

- Elemento oggettivo:
 - Per lesione deve intendersi qualsiasi causa di danno alla persona, che determini una malattia nel corpo o nella mente;
 - Le lesioni possono essere cagionate con qualunque mezzo idoneo;
 - Si ritiene che l'evento del reato sia unico e consista nella malattia, dovendosi con essa intendere qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo.

Le lesioni sono considerate **gravi**, ai sensi dell'art. 583 c.p., comma 1, c.p. se:

1. dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni
2. il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Le lesioni sono considerate **gravissime**, ai sensi dell'art 583, 2 comma, c.p. se dal fatto deriva:

1. Una malattia certamente o probabilmente insanabile;
 2. La perdita di un senso;
 3. La perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
 4. La deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.
- **L'elemento soggettivo** consiste nella colpa specifica, ossia nella inosservanza di norme precauzionali, (previste in particolare dalle norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro) volte ad impedire gli eventi dannosi.

II

Focus su alcune fattispecie di reato: sicurezza sul lavoro

Art. 25-septies d.lgs. 231/2001 - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, co. 2, d.lgs. 81/2008 (art. 589 c.p.)	Mille quote	Per almeno tre mesi e non più di un anno: <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.)	Da duecentocinquanta a cinquecento quote	<ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, co. 3, c.p.)	Non superiore a duecentocinquanta quote	Per non più di sei mesi: <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi

II

Focus su alcune fattispecie di reato: sicurezza sul lavoro

L' introduzione dell'art **25 septies** nel novero dei reati del D.Lgs. 231/01 amplia in misura considerevole la platea delle imprese per cui diviene indispensabile adottare un Modello Organizzativo.

Tutte le imprese infatti, a prescindere dall'attività svolta, sono soggette alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Non potendo essere considerati reati tipici legati ad una particolare attività, possono investire, in via astratta, tutte le funzioni aziendali.

Ciò comporta peraltro una maggiore difficoltà nell'attività di previsione e prevenzione.

Viene introdotta per la prima volta la **responsabilità degli enti per reati di natura colposa**

Ciò comporta la necessità di un coordinamento con l'art. 5 D.Lgs. 231/01 che imputa la responsabilità in capo all'ente solo qualora dal compimento del reato derivi un interesse o un vantaggio dell'ente stesso.

Il criterio dell'interesse risulta incompatibile con i reati di natura colposa, perché non è configurabile rispetto ad essi una finalizzazione soggettiva dell'azione.

Ne deriva che la responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/2001 è configurabile se dal fatto illecito ne sia derivato un **vantaggio** per l'ente consistente, per esempio, nel risparmio dei costi derivante dal mancato investimento in dotazioni di sicurezza, o nel mancato approntamento di strumenti di controllo sullo stato delle attrezzature o dei macchinari e nel risparmio dei tempi.

II

Focus su alcune fattispecie di reato: sicurezza sul lavoro

«Al riguardo, tuttavia, è necessario considerare le specifiche implicazioni della linea interpretativa tracciata con la su menzionata pronuncia n. 26654/2008 delle Sezioni Unite, laddove si è osservato che **la nozione di risparmio di spesa presuppone "un ricavo introitato e non decurtato dei costi che si sarebbero dovuti sostenere, vale a dire un risultato economico positivo", concretamente determinato dalla contestata condotta delittuosa** (che nel caso ivi esaminato, peraltro, riguardava la diversa ipotesi di truffa).

Ne discende che **quella nozione** non può essere intesa in termini assoluti, quale profitto cui non corrispondano beni materialmente entrati nella sfera di titolarità del responsabile, ossia entro una prospettiva limitata all'apprezzamento di una diminuzione o semplicemente del mancato aumento del passivo, **ma deve necessariamente intendersi in relazione ad un "ricavo introitato" dal quale non siano stati detratti i costi che si sarebbero dovuti sostenere, ossia nel senso di una non diminuzione dell'attivo.**

Occorre, pertanto, un profitto materialmente conseguito, ma di entità superiore a quello che sarebbe stato ottenuto senza omettere l'erogazione delle spese dovute». **Cassazione penale, sez. VI, 20/12/2013 n. 3635.**

L'art. 300 del D.Lgs.. 81/2008 ha sostituito l'art 25 *septies*, modificando l'impianto delle sanzioni pecuniarie e interdittive a carico degli enti, graduandole in base alla gravità degli incidenti.

II

Focus su alcune fattispecie di reato: sicurezza sul lavoro

Art. 25 septies

1. Per il **delitto di omicidio colposo, commesso con violazione dell'art 55** del presente decreto, si applica una sanzione pecuniaria pari a 1.000 quote qualora le violazioni delle norme antinfortunistiche e della tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (in particolare omessa valutazione dei rischi, mancata o incompleta adozione del relativo documento, violazione del dovere di prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute...) siano avvenute in imprese di grandi dimensioni (aziende, impianti ed installazioni con più di 200 dipendenti; industrie estrattive con più di 50 dipendenti; impianti nucleari; centrali termoelettriche; fabbriche di esplosivi; aziende che svolgono attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica dell'amianto...).
2. In tutte le altre ipotesi di **omicidio colposo** commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, si applica la sanzione pecuniaria da 250 a 500 quote;

In entrambe le ipotesi, in caso di condanna, si applicano le sanzioni interdittive da tre mesi ad un anno.
3. Per il **delitto di lesioni colpose gravi o gravissime** commesse con violazione delle norme sulla tutela e sulla sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria non superiore a 250 quote, oltre alle sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

II

Focus su alcune fattispecie di reato: sicurezza sul lavoro

*“In materia di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, in caso di condanna per il delitto di cui all’art. 590, comma 3 cp, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, **le sanzioni interdittive** di cui all’art. 9, comma 2 del D.Lgs. 231/2001 **devono essere applicate obbligatoriamente**”.*

Cass. Pen., IV, 16 ottobre 2013, n. 42503

In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 **si presumono conformi ai requisiti** sopra elencati per le parti corrispondenti.

La certificazione di cui all’art. 30 comma 5 del Testo Unico 81/08 quale presunzione di conformità del Modello

Obiettivo della certificazione quale garanzia di un Modello “a tenuta”

Reati ambientali art. 25 undecies

I

D.Lgs. 7 luglio 2011 n. 121 – Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/32/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

- Tutela delle specie animali e vegetali selvatiche protette - art. 727 bis c.p
- Tutela dell'habitat - art. 733 bis c.p
- Acqua - D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152
- Rifiuti - D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152
- Emissioni in atmosfera - D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152
- Tutela delle specie animali e vegetali in via di estinzione - Legge 7 febbraio 1992 n. 150
- Tutela ozono - Legge 28 dicembre 1993 n. 549
- Inquinamento provocato dalle navi - D.Lgs. 6 novembre 2008 n. 202

II

Legge 22 maggio 2015 n. 68 - Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente

- Inquinamento ambientale (art. 452 bis)
- Disastro ambientale (art. 452 quater)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies)

Circostanze aggravanti (art. 452 octies)

II

Focus su alcune fattispecie di reato: reati ambientali

- Tutela dell'ambiente
- 1. **Concezione ecocentrica**: ambiente tutelato come fine in sé.
- 2. **Concezione antropocentrica**: ambiente tutelato come mezzo per la protezione di altri interessi (salute umana).
- **Art. 2 TUA “Finalità”**: ... come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali”.
- **Tutela interconnessa: vita umana (interesse finale) e ambiente (interesse strumentale).**
- La riforma Costituzionale del 2001 ha introdotto **per la prima volta il concetto di ambiente** (art. 117, comma 2 lett. S) tra le materie di potestà legislativa dello Stato nonché (art. 117, comma 3) tra le materie di legislazione concorrente Stato-Regioni la valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
- La disciplina penale dell'ambiente è per la quasi totalità contenuta **in leggi speciali**, complementari al codice penale.
- **Le fattispecie penali sono pertanto generalmente disegnate a presidio di precetti o procedure amministrative.**
- Con riferimento al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TUA) le sanzioni penali sono collocate al termine della disciplina amministrativa di settore: Acque artt. 137 ss., Rifiuti artt. 256 ss., Aria artt. 279 ss.

II

Focus su alcune fattispecie di reato: reati ambientali

1. Struttura dei reati ambientali

I reati ambientali si possono dividere in **tre tipologie**, a seconda che la condotta abbia ad oggetto:

- a. **esercizio di attività in violazione della disciplina amministrativa sottesa** (in assenza del prescritto provvedimento amministrativo, come autorizzazioni o permesso a costruire, o in difformità dalle prescrizioni contenute nel provvedimento);
- b. **superamento dei valori di soglia** predeterminati dalla legge statale o regionale o fissati da autorità amministrative;
- c. **mancata collaborazione con le autorità di controllo.**

- Da queste 3 tipologie esulano i reati previsti nel codice penale e le fattispecie di omessa bonifica (257 TUA) e attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (260 TUA).

2. Natura dei reati ambientali

- I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni: il criterio differenziale consiste, ai sensi dell'art. 39 c.p., nella diversa specie delle pene stabilite dal codice penale.
- Tra le due *species* di reato il legislatore, in materia di ambiente, ha dato preferenza alle contravvenzioni.

I reati ambientali hanno prevalentemente **natura contravvenzionale, sono puniti pertanto con la pena dell'ammenda o con la pena dell'arresto e/o dell'ammenda.**

II

Focus su alcune fattispecie di reato: reati ambientali

Caratteristiche delle contravvenzioni:

- Elemento soggettivo: punibilità indifferentemente a titolo di dolo o colpa
- Sono preclusi taluni mezzi di ricerca della prova (intercettazioni telefoniche e ambientali)
- Prescrizione in 4 anni (art. 157 c.p.) (5 anni con atti interruttivi art. 161 c.p.)
- Non sono applicabili le misure cautelari personali
- Non punibilità del tentativo

- **Oblazione**

Causa di estinzione del reato.

Nei casi in cui è prevista la pena dell'ammenda da sola o alternativa a quella dell'arresto il contravventore può essere ammesso a pagare una somma di denaro (artt. 162 e 162 bis c.p.).

In caso di pena alternativa l'oblazione non è ammessa quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.

II

Focus su alcune fattispecie di reato: reati ambientali

3. Elemento soggettivo

- I reati ambientali, trattandosi quasi esclusivamente di contravvenzioni, hanno prevalentemente natura di reati colposi.
- Fa eccezione la fattispecie di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (260 TUA) che è un delitto e richiede l'elemento soggettivo del dolo.

4. Fattispecie di pericolo

- La maggior parte dei reati ambientali, seppur strutturati in forme differenti, assumono la struttura di **reati di pericolo astratto**.
- I reati possono essere distinti in:
 - a. reati di danno: per la sussistenza dei quali è necessario che il bene tutelato sia distrutto, diminuito o perduto;
 - b. reati di pericolo: è sufficiente che il bene tutelato sia minacciato.

Nell'ambito dei reati di pericolo si distingue ulteriormente tra:

Pericolo concreto: il pericolo per il bene deve effettivamente sussistere "in concreto", costituendo esso elemento tipico espresso e dovendosi accertare in ogni caso la sua concreta esistenza.

Pericolo astratto: il pericolo non è requisito tipico, ma è dato dalla legge come insito nella condotta, perché ritenuta pericolosa.

II

Focus su alcune fattispecie di reato: reati ambientali

- Con il ricorso ai **reati di pericolo astratto** in materia ambientale si realizza l'anticipazione della tutela penale, attraverso un meccanismo presuntivo che considera la condotta pericolosa ex ante (ad esempio, perché l'attività non autorizzata non comporta di fatto emissioni nocive, o perché l'emissione oltre i valori di soglia non è da sola idonea a danneggiare il bene ma solo a metterlo in pericolo).
- Da un punto di vista processuale ciò significa un alleggerimento dell'onere probatorio dell'accusa che dovrà solo provare la sussistenza della condotta e non la pericolosità che è presunta.

5. Soggetti

- La maggior parte dei reati ambientali presuppone in capo agli autori del reato il possesso di determinate qualifiche soggettive.
- Si tratta in particolare per la maggior parte dei casi di reato connessi all'attività di impresa.
- Rilevante è anche in tema ambientale la **delega di funzioni**.

Delega di funzioni

- La delega di funzioni, nata nella prassi aziendale, è stata dapprima elaborata dalla giurisprudenza e poi recepita dall'art. 16 del D.lgs 81/2008.
- In particolare si ritiene che possano essere estesi i requisiti richiesti in materia di sicurezza sul lavoro.

II

Focus su alcune fattispecie di reato: reati ambientali

“Una volta che sia provata la sussistenza delle condizioni richieste per il rilascio della delega di funzioni in materia ambientale, la responsabilità penale del delegato non è in discussione (...). Correttamente è stata ritenuta la rilevanza penale della delega di funzioni e, conseguentemente, la responsabilità dell'imputato, quale delegato all'ambiente per il reato di cui all'art. 256 D.Lgs. 152/2006”. Cass. Pen., III, 19 novembre 2013 n. 46237

Il giudice, con la sentenza di condanna o di patteggiamento applica, per alcune fattispecie di reato:

- sanzioni accessorie (ex. obbligo di bonifica)
- confisca
- **D.Lgs. 7 luglio 2011 n. 121 – Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/32/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.**

II

Focus su alcune fattispecie di reato: reati ambientali

TUTELA DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI SELVATICHE PROTETTE

Art. 727 bis C.P.

- a) uccisione, cattura o detenzione di esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta (salvo non si tratti di quantità trascurabili e vi sia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie) (comma 1);
 - b) distruzione, prelievo o detenzione di esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta (salvo non si tratti di quantità trascurabili e vi sia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie) (comma 2)
- Sanzione pecuniaria: fino a 250 quote
 - Sanzioni interdittive: no

TUTELA DELL'HABITAT Art. 733 bis C.P.

distruzione di un habitat all'interno di un sito protetto o comunque suo deterioramento con compromissione dello stato di conservazione

- Sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote
- Sanzioni interdittive: no

II

Focus su alcune fattispecie di reato: reati ambientali

ACQUA - D.lgs 3 aprile 2006 n. 152

Art. 137, comma 2

scarico di acque reflue industriali senza valida autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata, che riguardino sostanze pericolose (comprese nelle famiglie e nei gruppi delle sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 parte terza al TUA).

- Sanzione pecuniaria: da 200 a 300 quote
- Sanzioni interdittive: sì, non superiore a 6 mesi

Art. 137, comma 3

scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose (di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del TUA) senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'autorità competente.

- Sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote
- Sanzioni interdittive: no

- **Art. 137, comma 5, primo periodo**

scarico di acque reflue industriali in acque superficiali, in fognatura o suolo oltre i limiti fissati nelle tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del TUA o i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente.

- Sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote
- Sanzioni interdittive: no

- **Art. 137, comma 5, secondo periodo**

scarico di acque reflue industriali in acque superficiali, in fognatura o suolo qualora "siano superati **anche** i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5".

- Sanzione pecuniaria: da 200 a 300 quote
- Sanzioni interdittive: sì, non superiore a 6 mesi

II

Focus su alcune fattispecie di reato: reati ambientali

- **Art. 137, comma 11**

violazione di divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee (attraverso il rinvio ai divieti contenuti negli artt. 103 e 104 TUA).

- Sanzione pecuniaria: da 200 a 300 quote
- Sanzioni interdittive: sì, non superiore a 6 mesi

- **Art. 137, comma 13**

scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali per i quali sia imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia.

- Sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote
- Sanzioni interdittive: no

II

Focus su alcune fattispecie di reato: reati ambientali

RIFIUTI - D.lgs 3 aprile 2006 n. 152

- **Art. 256, comma 1, lettera a)**

attività di gestione di rifiuti non pericolosi (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione) in mancanza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui alla sottesa disciplina amministrativa.

- Sanzione pecuniaria: fino a 250 quote
- Sanzioni interdittive: no

- **Art. 256, comma 1, lettera b)**

attività di gestione di rifiuti pericolosi (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione) in mancanza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui alla sottesa disciplina amministrativa.

- Sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote
- Sanzioni interdittive: no

- **Art. 256, comma 3, primo periodo**

Realizzazione o gestione di una discarica di rifiuti non autorizzata.

- Sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote
- Sanzioni interdittive: no

II

Focus su alcune fattispecie di reato: reati ambientali

- **Art. 256, comma 3, secondo periodo**

Realizzazione o gestione di una discarica di rifiuti, anche in parte pericolosi, non autorizzata

- Sanzione pecuniaria: da 200 a 300 quote
- Sanzioni interdittive: sì, non superiore a 6 mesi

- **Art. 256, comma 4**

Inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni ovvero carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni (circostanza attenuante)

- Sanzioni pecuniarie: fino a 125 quote (se si tratta di rifiuti non pericolosi);
- da 75 a 125 quote (se si tratta di rifiuti pericolosi);
- da 100 a 150 quote (se si tratta di discarica di rifiuti pericolosi).
- Sanzioni interdittive: no

- **Art. 256, comma 5**

Attività non consentite di miscelazione di rifiuti

- Sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote
- Sanzioni interdittive: no

- **Art. 256, comma 6, primo periodo**

Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, in violazione delle disposizioni di cui al DPR 15.07.2003 n. 254

- Sanzione pecuniaria: fino a 250 quote
- Sanzioni interdittive: no

II

Focus su alcune fattispecie di reato: reati ambientali

- **Art. 257, comma 1, prima parte - Omessa bonifica**
Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle soglie di rischio, se non si provvede alla bonifica in conformità del progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito dell'apposito procedimento amministrativo
- Sanzione pecuniaria: fino a 250 quote
- Sanzioni interdittive: no

- **Art. 257, comma 1, seconda parte - Omessa comunicazione di evento potenzialmente contaminante**
omessa comunicazione alle autorità competenti del verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito
- Sanzione pecuniaria: fino a 250 quote
- Sanzioni interdittive: no

- **Art. 257, comma 2**
- Omessa bonifica in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee provocato da "sostanze pericolose" con il superamento delle soglie di rischio
- Sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote
- Sanzioni interdittive: no

II

Focus su alcune fattispecie di reato: reati ambientali

- **Art. 258, comma 4, secondo periodo**

predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti con false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero utilizzo di un certificato falso durante il trasporto di rifiuti

- Sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote
- Sanzioni interdittive : no

- **Art. 259, comma 1**

Traffico illecito di rifiuti

- Sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote
- Sanzioni interdittive: no

- **Art. 260, comma 1**

Attività organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti

- Sanzione pecuniaria: da 300 a 500 quote
- Sanzioni interdittive: sì, non superiore a 6 mesi
- Si applica anche la sanzione dell'interdizione definitiva se l'ente è utilizzato stabilmente allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati
- E' delitto (e non una contravvenzione)

II

Focus su alcune fattispecie di reato: reati ambientali

- **Art. 260, comma 2**

Attività organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività

- Sanzione pecuniaria: da 400 a 800 quote
- Sanzioni interdittive: sì, non superiore a 6 mesi
- Si applica anche la sanzione dell'interdizione definitiva se l'ente è utilizzato stabilmente allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati+

- **Art. 260 bis, comma 6**

punisce colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

- **Art. 260 bis, comma 7, secondo periodo**

punisce il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto di “rifiuti pericolosi” con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti.

- **Art. 260 bis, comma 7, terzo periodo**

Viene punito anche colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

II

Focus su alcune fattispecie di reato: reati ambientali

Art. 260 bis, comma 8, primo periodo

punisce il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

Sanzione pecuniaria (per i commi 6, 7 secondo e terzo periodo e 8 primo periodo): da 150 a 250 quote

Sanzioni interdittive: no

- **Art. 260 bis, comma 8, secondo periodo**

estende la punibilità anche al trasportatore che accompagna il trasporto di “rifiuti pericolosi” con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

Sanzione pecuniaria: da 200 a 300 quote

Sanzioni interdittive: no

II

Focus su alcune fattispecie di reato: reati ambientali

EMISSIONI IN ATMOSFERA - D.lgs 3 aprile 2006 n. 152

Art. 279, comma 5

punisce chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo, qualora *“il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa”*.

- Sanzione pecuniaria: fino a 250 quote
- Sanzioni interdittive: no

TUTELA DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE LEGGE 7 FEBBRAIO 1992 N. 150

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento CEE n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica

- ART. 1, commi 1 e 2
- ART. 2, commi 1 e 2
- ART. 3 bis, comma 1
- ART. 6, comma 4
- Sanzioni pecuniarie: si
- Sanzioni interdittive: no

II

Focus su alcune fattispecie di reato: reati ambientali

TUTELA OZONO - LEGGE 28 DICEMBRE 1993 N. 549

Art. 3, comma 6

- autorizzazione di impianti che prevedono l'utilizzo delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento CEE 3093/1994;
- produzione, utilizzazione, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione delle sostanze lesive di cui alle tabelle A e B allegata alla presente legge fatto salvo quanto disposto dal regolamento CEE 3093/1994.

- Sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote
- Sanzioni interdittive: no

INQUINAMENTO PROVOCATO DALLE NAVI - D.Lgs. 6 NOVEMBRE 2008 N. 202

• Art. 8, comma 1 (inquinamento doloso)

Versamento doloso in mare di sostanze inquinanti inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol.

- Sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote
- Sanzioni interdittive: sì, non superiore a 6 mesi
- Si applica anche la sanzione dell'interdizione definitiva se l'ente è utilizzato stabilmente allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati

II

Focus su alcune fattispecie di reato: reati ambientali

- **Art. 8, comma 2**

Circostanza aggravante qualora la violazione del divieto di versamento (doloso) causi danni permanenti o, comunque, di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste

- Sanzione pecuniaria: da 200 a 300 quote
- Sanzioni interdittive: sì, non superiore a 6 mesi
- Si applica anche la sanzione dell'interdizione definitiva se l'ente è utilizzato stabilmente allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati

- **Art. 9, comma 1 (inquinamento colposo)**

Versamento colposo in mare di sostanze inquinanti inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol.

- Sanzione pecuniaria: fino a 250 quote
- Sanzioni interdittive: no

- **Art. 9, comma 2**

- **circostanza aggravante qualora la violazione del divieto di versamento in mare (colposo) causi danni permanenti o, comunque, di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste**
- Sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote
- Sanzioni interdittive: sì, non superiore a 6 mesi

II

Focus su alcune fattispecie di reato: reati ambientali

Art. 25-undecies d.lgs. 231/2001 - Reati ambientali		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)	Fino a duecentocinquanta quote	NO
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote	
Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137 d.lgs. 152/2006)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 3, 5, primo periodo, e 13)	NO
	Da duecento a trecento quote (co. 2, 5, secondo periodo, 11)	Per non oltre sei mesi: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono

II

Focus su alcune fattispecie di reato: reati ambientali

<p>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. 152/2006)</p>	<p>Da trecento a cinquecento quote (co. 1) Da quattrocento a ottocento quote (co. 2)</p>	<p>stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 260 d.lgs. 152/2006)</p> <ul style="list-style-type: none"> - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
<p>Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 d.lgs. 152/2006)</p>	<p>Fino a duecentocinquanta quote (co. 1, lett. a, e 6, primo periodo) Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 1, lett. b, 3 primo periodo e 5) Da duecento a trecento quote (co. 3, secondo periodo)</p> <p>Le sanzioni sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.</p>	<p>Nella sola ipotesi del comma 3, secondo periodo, si applicano per non oltre sei mesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
<p>Reati in materia di bonifica dei siti (art. 257 d.lgs. 152/2006)</p>	<p>Fino a duecentocinquanta quote (co. 1) Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 2)</p>	

II

Focus su alcune fattispecie di reato: reati ambientali

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 d.lgs. 152/2006)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 4, secondo periodo)	NO
Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. 152/2006)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 1)	
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis d.lgs. 152/2006)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 6 e 7, secondo e-terzo periodo, e 8, primo periodo) Da duecento a trecento quote (co. 8, secondo periodo)	NO

II

Focus su alcune fattispecie di reato: reati ambientali

<p>Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione (l. 150/1992)</p>	<p>Fino a duecentocinquanta quote (art. 1, co. 1, art. 2, co. 1 e 2, art. 6, co. 4, art. 3-bis, co. 1 se è prevista la reclusione non superiore a un anno)</p> <p>Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (art. 1, co. 2, art. 3-bis, co. 1 se è prevista la reclusione non superiore a due anni)</p> <p>Da duecento a trecento quote (art. 3-bis, co. 1 se è prevista la reclusione non superiore a tre anni)</p> <p>Da trecento a cinquecento quote (art. 3-bis, co. 1 se è prevista la reclusione superiore a tre anni)</p>	NO
<p>Reati in materia di ozono e atmosfera (art. 3, co. 6, l. 549/1993)</p>	<p>Da centocinquanta a duecentocinquanta quote</p>	
<p>Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279, co. 5, d.lgs. 152/2006)</p>	<p>Fino a duecentocinquanta quote</p>	
<p>Inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9, co. 1, d.lgs. 202/2007)</p>		

II

Focus su alcune fattispecie di reato: reati ambientali

<p>Inquinamento doloso provocato dalle navi o inquinamento colposo aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 1, e 9, co. 2, d.lgs. 202/2007)</p>	<p>Da centocinquanta a duecentocinquanta quote</p>	<p>Per non oltre sei mesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 202/2007)
<p>Inquinamento doloso aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 2, d.lgs. 202/2007)</p>	<p>Da duecento a trecento quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi

II

Focus su alcune fattispecie di reato: reati ambientali

II

La Legge 22 maggio 2015 n. 68 - *Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente* ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 le seguenti fattispecie di reato:

- Inquinamento ambientale (art. 452 bis)
- Disastro ambientale (art. 452 quater)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies)
- Circostanze aggravanti (art. 452 octies)

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: a) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; b) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Sanzioni:

- pecuniaria da 250 a 600 quote
- interdittive, per un periodo non superiore a 1 anno

II

Focus su alcune fattispecie di reato: reati ambientali

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.): *Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:*

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Sanzioni:

- pecuniaria da 400 a 800 quote
- interdittive

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi".

Se dalla commissione di tali fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Sanzioni:

pecuniaria da 200 a 500 quote

II

Focus su alcune fattispecie di reato: reati ambientali

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Sanzioni:

pecuniaria da 250 a 600 quote

Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Sanzioni:

pecuniaria da 300 a 1000 quote

III

Focus sui reati di più recente introduzione nel catalogo 231: autoriciclaggio, modifica delle false comunicazioni sociali, modifica della corruzione tra privati, “caporalato”

III

Focus sui reati di più recente introduzione nel catalogo 231: autoriciclaggio

AUTORICICLAGGIO –

Legge 15 dicembre 2014, n. 186

La Legge 15 dicembre 2014, n. 186 - *Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonche' per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio* – ha introdotto nell'art. 25 octies il delitto di autoriciclaggio.

«Art. 648-ter.1 – (Autoriciclaggio)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

III

Focus sui reati di più recente introduzione nel catalogo 231: autoriciclaggio

Essendo stato tale reato inserito nell'art. 25 *octies* si applicano all'ente:

- la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote (o nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni, la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote)
- le sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.

L'art. 25 *octies* del D.Lgs. 231/2001 (Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche), che diviene così rubricato "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio".

Struttura del reato

Il reato di *autoriciclaggio* si configura come:

- a) reato a forma vincolata che si configura quando vengono realizzate le condotte tipizzate dall'art. 648 ter. 1 (a differenza invece del reato di riciclaggio)
- b) reato di pericolo concreto (utilizzo dell'avverbio «concretamente»)
- c) reato proprio, in quanto soggetto attivo è colui che ha commesso, o concorso a commettere, un delitto non colposo antecedentemente alla condotta integrante il riciclaggio.

La condotta

La condotta consiste nell'impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto, in modo da ostacolare - concretamente - l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

- **Impiego:** reintroduzione nel circuito economico legale del denaro
- **Sostituzione:** del denaro di provenienza illecita con valori «ripuliti».
- **Trasferimento:** compimento di atti negoziali.

III

Focus sui reati di più recente introduzione nel catalogo 231: autoriciclaggio

Oggetto materiale

L'oggetto del reato di autoriciclaggio sono il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del reato presupposto.

Elemento soggettivo

Il reato di autoriciclaggio è integrato dal dolo generico e consiste nella consapevolezza di impiegare, sostituire o trasferire denaro proveniente da delitto non colposo.

- Il legislatore, al quarto comma ha inoltre stabilito che “fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale”.

III

Focus sui reati di più recente introduzione nel catalogo 231: modifica delle false comunicazioni sociali

Modifica delle false comunicazioni sociali - Legge 27 maggio 2015 n. 69 recante *Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.*

1) Modifiche all'art. 25 ter – Reati Societari – del D.Lgs. 231/2001 ed al codice civile “Disposizioni penali in materia di società e consorzi”

a) Il reato di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 c.c. è stato sostituito dal seguente:

Art. 2621 – False comunicazioni sociali

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote. La precedente sanzione era inferiore (da 100 a 150 quote).

III

Focus sui reati di più recente introduzione nel catalogo 231: modifica delle false comunicazioni sociali

BENE GIURIDICO TUTELATO: trasparenza, completezza e correttezza dell'informazione societaria

SOGGETTI ATTIVI: amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori

CONDOTTA:

a) esposizione (consapevole) di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero

rispetto alla fattispecie previgente: la locuzione “fatti materiali non rispondenti al vero” è stata arricchita con l'aggettivo “rilevanti”

è stata eliminata la locuzione “ancorché oggetto di valutazione”.

b) omissione fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene

*rispetto alla fattispecie previgente: omissione di fatti materiali **rilevanti**)*

c) è necessaria la **concreta** idoneità ad indurre altri in errore

III

Focus sui reati di più recente introduzione nel catalogo 231: modifica delle false comunicazioni sociali

- La legge 69/2015 ha eliminato ogni riferimento alla valutazioni in bilancio, non avendo riportato l'inciso "ancorchè oggetto di valutazione".

QUESTIONE RIMESSA ALLE S.U. DELLA CASSAZIONE

Cassazione Penale, Sezioni Unite, ud. 31 marzo 2016

quesito posto alle Sezioni Unite: «Se ai fini della configurabilità del delitto di false comunicazioni sociali, abbia tuttora rilevanza il falso "valutativo" pur dopo la riforma di cui alla legge n. 69 del 2015».

Le Sezioni Unite hanno adottato la seguente soluzione: «*Affermativa. Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di "valutazione" se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni*»

- DOCUMENTO OGGETTO DELLA CONDOTTA: nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge
- ELEMENTO SOGGETTIVO: è stato eliminato, infatti l'inciso "con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico" MA la Legge 69/2015 ha, comunque, arricchito l'elemento soggettivo depauperato del previgente requisito dell'intenzionalità, disponendo che l'agente debba aver falsificato le comunicazioni sociali (meglio, le informazioni in esse contenute) "consapevolmente"
- E' un delitto
- procedibilità d'ufficio
- La Legge 69/2015 ha infine segnato la scomparsa normativa delle soglie quantitative di rilevanza penale della condotta

III

Focus sui reati di più recente introduzione nel catalogo 231: modifica delle false comunicazioni sociali

b) E' stato introdotto il nuovo art. 2621 bis c.c. – Fatti di lieve entità

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote.

c) Il reato di false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci e dei creditori di cui all'art. 2622 c.c. è stato sostituito dal seguente:

III

Focus sui reati di più recente introduzione nel catalogo 231: modifica delle false comunicazioni sociali

False comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622 cc)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi»

Si applica ora all'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote. La precedente sanzione era inferiore (da un minimo di 150 ad un massimo di 400 quote).

III

Focus sui reati di più recente introduzione nel catalogo 231: modifica delle false comunicazioni sociali

BENE GIURIDICO TUTELATO: trasparenza, completezza e correttezza dell'informazione societaria

SOGGETTI ATTIVI: amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori

CONDOTTA:

esposizione (consapevole) di fatti materiali non rispondenti al vero

(non è prevista la "rilevanza" dei fatti materiali – Diversità rispetto al nuovo 2621cc)

b) omissione fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene

c) è necessaria la **concreta** idoneità ad indurre altri in errore

III

Focus sui reati di più recente introduzione nel catalogo 231: modifica delle false comunicazioni sociali

La legge 69/2015 ha eliminato ogni riferimento alla valutazioni in bilancio, non avendo riportato l'inciso "ancorchè oggetto di valutazione". (Cassazione Penale, Sezioni Unite, ud. 31 marzo 2016 – come per art. 2621 cc)

DOCUMENTO OGGETTO DELLA CONDOTTA: nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico:

N.B. e' stato eliminato l'inciso riferito alla comunicazioni "previste dalla legge"

ELEMENTO SOGGETTIVO: è stato eliminato, infatti l'inciso "con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico" MA la Legge 69/2015 ha, comunque, arricchito l'elemento soggettivo depauperato del previgente requisito dell'intenzionalità, disponendo che l'agente debba aver falsificato le comunicazioni sociali (meglio, le informazioni in esse contenute) "consapevolmente".

- E' un delitto
- procedibilità d'ufficio
- La Legge 69/2015 ha infine segnato la scomparsa normativa delle soglie quantitative di rilevanza penale della condotta

III

Focus sui reati di più recente introduzione nel catalogo 231: modifica della corruzioni tra privati

Modifica del reato di Corruzione tra privati

D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 38

- Il reato di **corruzione tra privati** previsto dall' art. 2635 del codice civile è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dalla Legge 190/2012.
- In data 30/03/2017 è stato pubblicato sulla G.U. il D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 38 - Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla **lotta contro la corruzione nel settore privato** che ha apportato delle modifiche al reato in questione.

Il provvedimento, secondo quanto si legge nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 10/03/2017, «*prevede un ampliamento della categoria dei soggetti punibili per il **reato di corruzione nel settore privato**, andando a ricomprendere anche quanti all'interno degli enti svolgono attività lavorativa con funzioni direttive. Si ampliano, inoltre, le condotte sanzionabili, prevedendo che siano punite la dazione e la sollecitazione della corresponsione di denaro o altra utilità, si punisce l'istigazione alla corruzione, oggi non punita, e si inaspriscono le sanzioni per l'ente nel caso in cui il corruttore sia soggetto che abbia agito in nome e nell'interesse dell'ente stesso*».

- Il D.Lgs. 38/2017, con specifico riferimento al D.Lgs. 231/2001, il provvedimento ha sostituito la lett. s bis) dell'art. 25 ter con la seguente : «**s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2**».
- Inoltre è stato modificato il reato di corruzione tra privati - art. 2635 del codice civile, il cui nuovo testo è il seguente

III

Focus sui reati di più recente introduzione nel catalogo 231: modifica della corruzioni tra privati

NUOVO TESTO	
<ul style="list-style-type: none">Il primo comma è sostituito dal seguente: <p>[I]. «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo»;</p>	<p>[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.</p>
<p><i>Invariato</i></p>	<p>[II]. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.</p>
<ul style="list-style-type: none">il terzo comma è sostituito dal seguente: <p>[III]. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste</p>	<p>[III]. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.</p>

III

Focus sui reati di più recente introduzione nel catalogo 231: modifica della corruzioni tra privati

<i>Invariato</i>	[IV]. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al d.Lgs. 58/1998, e successive modificazioni.
<i>Invariato</i>	[V]. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi
<ul style="list-style-type: none">al sesto comma le parole: «utilità date o promesse) sono sostituite dalle seguenti: «utilità date, promesse o offerte». [VI]. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte	[VI]. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date o promesse.

III

Focus sui reati di più recente introduzione nel catalogo 231: modifica della corruzioni tra privati

- Essendo solo il terzo comma dell'art. 2635 cc richiamato dal D.Lgs. 231/2001, la responsabilità è limitata all'ente del quale è soggetto apicale o dipendente il soggetto «**corruttore**», ossia colui che «offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti»
- La società del soggetto «corrotto» non sarà punibile ai sensi del D.Lgs. 231/2001
- E' stato introdotto (sempre nell'art. 25 ter lett. s bis) del D.Lgs. 231/2001) il nuovo reato di **Istigazione alla corruzione tra privati** previsto dall'art. **2635 bis del codice civile**: "*Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.*

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.»

III

Focus sui reati di più recente introduzione nel catalogo 231: modifica della corruzioni tra privati

Sanzioni applicabili all'ente:

- Pecuniarie:
 - per il delitto di corruzione tra privati: da 400 a 600 quote
 - per il delitto di istigazione alla corruzione tra privati: da 200 a 400 quote

- Interdittive:

Per entrambi, si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

III

Focus sui reati di più recente introduzione nel catalogo 231: «caporalato»

«CAPORALATO»

Legge 29 ottobre 2016, n. 199

In data 3/11/2016 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 la **Legge 29 ottobre 2016, n. 199** - *Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo* - che ha introdotto nell'art. 25 quinquies, comma 1 lett. a) del D.Lgs 231/2001 (Delitti contro la personalità individuale), il reato previsto dall'art. **603-bis. cp – (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)**:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

III

Focus sui reati di più recente introduzione nel catalogo 231: «Caporalato»

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
 - 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
 - 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro».*
- sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote
 - sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!